

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 12095/2025 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 12095 del 2025, proposto da

Centro Polivalente di Cultura Gruppo Abeliano, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Spinelli e Gianfranco Todaro, con domicilio eletto presso lo studio Giovanni Spinelli in Bari, via F. S. Abbrescia, n. 83/B;

contro

Ministero della Cultura, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti

Dracma - Centro Sperimentale, Associazione Culturale Castalia e Accademia dei Filodrammatici, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

a. del decreto del 30.6.2025, Rep. n. 749, denominato "DG-

S|30/06/2025|DECRETO 749”, adottato dal Direttore Generale del Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo presso il Ministero della Cultura, con cui è stata respinta la domanda di ammissione al contributo a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo per il triennio 2025-2027, presentata dal ricorrente per il settore di cui all'art. 12, comma 6, (Centri di Produzione teatrale di Capienza 200) – “Prime istanze triennali”, disponendo, altresì, il transito ad altro settore ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del D.M. 463/2024 e precisamente per il settore ex art. 44 (Festival multidisciplinari) del D.M. 23.12.2024, rep. n. 463;

b. dell’affidente Verbale n. 4/2025 del 7 e 8 maggio 2025, denominato “DG S|30/06/2025|VERBALE 35” e di tutte le determinazioni, ivi contenute, assunte dalla Commissione Consultiva per il Teatro, così come riportate, nonché dei punteggi riportati nella scheda denominata

“DG-S|30/06/2025|VERBALE 35 - Allegato Utente 1 (A01)”, allegata al medesimo verbale n. 4/2025 del 7 e 8 maggio 2025 (a pag. 34 è presente la scheda del ricorrente);

c. del decreto del 18.7.2025, Rep. n. 1066 denominato “DG-S|18/07/2025|DECRETO 1066”, adottato dal Direttore Generale del Dipartimento per le Attività Culturali Direzione Generale Spettacolo presso il Ministero della Cultura, con cui è stata decretata la non ammissione al triennio 2025-2027 e al programma annuale 2025 della domanda di contributo presentata dal ricorrente in altro ambito e settore ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 463/2024;

d. dell’affidente Verbale n. 2/2025 del 16 luglio 2025, denominato “DG-S|18/07/2025|VERBALE 44” e di tutte le determinazioni, ivi contenute, comprese le valutazioni tecniche dei progetti multidisciplinari operate dalla Commissione consultiva; nonché i punteggi riportati nella scheda denominata “DG-S|18/07/2025|VERBALE 44 - Allegato Utente 5 (A05)”, allegata al verbale n. 2/2025 citato.

e. del D.M. 23 dicembre 2024 rep. 463, recante “*Criteri e modalità per l’assegnazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo Nazionale per lo Spettacolo dal Vivo*” e dei suoi allegati e ss.mm.ii., nelle parti (*infra* meglio specificate) in cui ha disciplinato tipologia, condizioni, limiti percentuali di ammissibilità dei costi per tutti gli ambiti, il punteggio massimo attribuibile a ciascuno dei parametri di cui all'allegato B del D.M., le modalità di svolgimento della procedura, di pubblicazione e di comunicazioni delle fasi e degli esiti della procedura, regolamentato e fissato i criteri e le modalità per l'erogazione, l'anticipazione e la liquidazione dei contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo per il triennio 2025 - 2027, la griglia di valutazione, ove interpretabile nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente.

f. di qualsivoglia atto e/o provvedimento, ancorché sconosciuto al ricorrente, con il quale si intende e/o si è inteso procedere alla non ammissione del ricorrente al contributo per il triennio 2025-2027;

g. di tutti i provvedimenti e/o atti presupposti, connessi e consequenziali discendenti e successivi, o che a qualunque titolo siano interpretabili nel senso di legittimare l'operato dell'amministrazione procedente e per la condanna dell'Amministrazione a tutte le correlate obbligazioni.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 il dott. Luigi Edoardo Fiorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che le esigenze cautelari di parte ricorrente possano essere soddisfatte con la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, co. 10, c.p.a.;

Considerata la necessità, ai sensi dell'art. 49 comma 1 c.p.a., di disporre, nelle more, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per il settore "Centri di Produzione teatrale di Capienza 200", di cui all'art. 12, comma 6, D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463, nonché per il settore "Festival multidisciplinari" di cui all'art. 44, D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463;

Ritenuta l'opportunità che siffatta integrazione, ai sensi dell'art. 49 comma 3 c.p.a., avvenga con le modalità e nei termini appresso descritti:

a) entro il termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione, a cura della Segreteria, della presente ordinanza, parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della cultura – che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione – di un avviso contenente le seguenti informazioni:

- l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede;
- il numero di registro generale del procedimento;
- il nominativo della parte ricorrente;
- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- la precisazione che devono intendersi quali "controinteressati" tutti i soggetti le cui istanze sono state valutate ammissibili al contributo di cui trattasi per i settori "Centri di Produzione teatrale di Capienza 200", di cui all'art. 12, comma 6, D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463 e "Festival multidisciplinari" di cui all'art. 44, D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463, con indicazione nominativa degli stessi;
- un sunto del ricorso;
- il testo integrale della presente ordinanza;

b) entro il successivo termine perentorio di giorni 5 (cinque), parte ricorrente dovrà depositare in giudizio la prova dell'intervenuta pubblicazione, nei termini, del

predetto avviso, che non dovrà essere comunque rimosso dal sito web dell'amministrazione sino alla definizione del presente giudizio;

Ritenuto di dover invitare parte ricorrente a depositare gli allegati individuati nelle lettere da p) a u) dell'art. 1 del D.M. 23 dicembre 2024, rep. n. 463, entro il termine per il deposito dei documenti di cui all'art. 73, comma 1, c.p.a.;

Ritenuto di poter rinviare la liquidazione delle spese della presente fase di giudizio al definitivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater) dispone l'incombente istruttorio di cui in parte motiva, unitamente all'integrazione del contraddittorio, a cura di parte ricorrente, nei termini di cui in parte motiva, fissando, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 24 marzo 2026.

Spese della presente fase di giudizio al definitivo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:

Antonella Mangia, Presidente

Virginia Giorgini, Referendario

Luigi Edoardo Fiorani, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Luigi Edoardo Fiorani

IL PRESIDENTE
Antonella Mangia

IL SEGRETARIO